

Per le esposte considerazioni, la Sezione annulla la impugnata deliberazione di licenziamento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

Concorrono, tuttavia, ragioni di equità per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M. accoglie il ricorso e compensa le spese.

109 IV Sezione, 11 dic. 1940, n. 569 — Pres. ROCCO — Est. STUMPO  
**Carpi c. Direz. Gen. dei Monopoli.**

**Cittadini italiani di razza ebraica — Discriminati — Dipendenti dello Stato  
Concetto — Rivenditori di generi di monopolio.**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 lett. a del r. d. l. 17 nov. 1938 n. 1728, il rivenditore di generi di monopolio non è da considerare quale un « dipendente » dell'Amministrazione dei Monopoli.*

*Pertanto non è inibito l'esercizio di rivendita di monopolio al cittadino italiano di razza ebraica, che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione.*

E' pacifico che con provvedimento del Ministero dell'Interno in data 29 aprile 1939, n. 546/6963, sono state dichiarate non applicabili al Carpi, ai sensi dell'art. 14 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, le disposizioni degli art. 10 e 23 lett. h dello stesso decreto legge.

L'ispettore compartimentale di Bologna nelle premesse dell'atto di revoca ha richiamato l'art. 69 del R. D. L. 9 febbraio 1939, n. 126: nel dispositivo ha citato l'art. 13 del predetto D. L. n. 1728. La direzione Generale dei Monopoli, nel respingere il ricorso gerarchico, ha precisato che il Carpi è bensì discriminato agli effetti dell'art. 13 lett. h ma cade sotto a'ra disposizione dell'articolo medesimo: in questa sede ha poi dichiarato che essa, per il divieto generale di cui alla lett. a dello stesso art. 13, non poteva mantenere « alle proprie dipendenze » il Carpi.

Unico quesito da risolvere è dunque il seguente: se il ricorrente nella qualità di c. d. appaltatore di una rivendita fosse giuridicamente un dipendente dell'Amministrazione dei Monopoli.

A tale quesito il Consiglio ritiene che debba darsi risposta negativa.

*Dipendente*, in senso letterale, è colui il quale è subordinato ad altri: giuridicamente detta qualifica può avere un significato ampio ed un altro più ristretto. In un senso del tutto generico ogni individuo per il solo fatto di appartenere allo Stato è a questo subordinato e quindi ne dipende. Ma senza dubbio non è in tal senso che la legge menziona autonomisticamente i dipendenti delle Amministrazioni Statali. Quest'ultima locuzione — che è appunto quella usata nell'art. 13 sopra citato — ha invece un significato specifico: essa cioè si riferisce a quella forma particolare di dipendenza che è caratterizzata dalla subordinazione gerarchica. Ed infatti, solo rispetto alle persone legate allo Stato dal vincolo gerarchico la qualifica di dipendente risulta pienamente aderente alla sostanza del rapporto che alla qualifica medesima dà luogo. Alla stregua di siffatto criterio si deve escludere che il c. d. appaltatore di una rivendita sia dipendente dalla Amministrazione dei Monopoli. In contrario non si può trarre argomento dal potere spettante a quest'ultima di controllare l'appaltatore nell'esercizio della r.

vendita e di infliggergli, in caso di infrazione a determinati obblighi, delle « ammende disciplinari » (art. 177 e seg., 185 e seguenti delle disposizioni approvate con D. Min. 5 luglio 1928). Il potere di vigilanza e il potere di infliggere sanzioni disciplinari non sono emanazione esclusiva della supremazia gerarchica né di questa esauriscono il contenuto. Non il primo perchè, com'è noto, molteplici sono i titoli giuridici in forza dei quali gli organi amministrativi possono vigilare su quelle attività derivate che toccano l'interesse pubblico; non il secondo perchè mentre nella supremazia gerarchica è sempre connaturato il potere disciplinare non è vera la proposizione inversa. Infatti, la potestà di applicare sanzioni disciplinari, in senso lato, appartiene agli organi dell'Amministrazione in una serie abbastanza numerosa di rapporti speciali dai quali non deriva a carico del privato quel complesso di doveri che sono propri del subordinato gerarchico.

Pertanto, non essendo il Carpi alle dipendenze dell'amministrazione dei Monopoli, non era applicabile nella specie l'art. 13 lett. a del R. D. 17 novembre 1938, n. 1728.

Il ricorso va accolto; concorrono però sufficienti ragioni per compensare le spese del giudizio.

110 V Sezione, 17 dicembre 1940, n. 795 — Pres. FAGIOLARI — Est. MIRANDA — Ente Comunale di assistenza di Venezia c. Prefetto di Venezia.

Cittadini italiani di razza ebraica — Donazione a favore di enti che abbiano fini di educazione o di assistenza.

*Non merita censura l'operato del Prefetto, che uniformandosi a superiori direttive, di ordine generale, del Ministro dell'Interno, nega ad un ente di assistenza l'autorizzazione ad accettare, da cittadini italiani di razza ebraica, donazioni di beni fatte con riserva di usufrutto a favore dei donanti e aventi, quindi, per oggetto la nuda proprietà dei beni stessi.*

Il ricorso non merita accoglimento.

Non si contesta in linea astratta, che la nuda proprietà dei beni possa formare oggetto di un atto di donazione, come di un atto di vendita o di una disposizione testamentaria; si tratta, soltanto, di vedere se sia o no legittimo l'operato del Prefetto che, uniformandosi a superiori direttive, di ordine generale, del Ministro dell'Interno, nega ad un ente di assistenza l'autorizzazione ad accettare, da cittadini italiani di razza ebraica, donazioni di beni fatte con riserva di usufrutto a favore dei donanti e aventi, quindi, per oggetto la nuda proprietà dei beni stessi.

Questa è l'unica questione del ricorso.

Ritiene il Collegio che l'operato del Prefetto di Venezia non meriti censura.

L'art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, vieta ai cittadini italiani di razza ebraica di essere proprietari di beni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire 1500 e di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire 20.000.

L'art. 6 del successivo regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, in deroga al divieto fatto ai cittadini di razza ebraica di compiere alcun atto di alienazione, a titolo gratuito od oneroso, o di costituzione di ipoteca, fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui

al citato art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, consente donazione di beni soltanto ai discendenti e al coniuge non considerati di razza ebraica ovvero ad enti od istituti che abbiano fini di educazione o di assistenza.

La legge speciale parla di donazione di beni pura e semplice, e non di donazione con riserva di usufrutto: tali donazioni tendono, ovviamente, a far rimanere nel godimento dei cittadini di razza ebraica, in eccedenza al reddito dei beni consentiti in proprietà, quell'oro dei beni donati, fino a che duri la vita dei donatori.

Ora, è sembrato alla autorità amministrativa che codesto *animus donandi*, maturato in seguito e per virtù delle leggi fasciste di difesa della razza e contenuto nei limiti della riserva di usufrutto, non meritasse l'avallo della accettazione da parte degli enti di assistenza: con la conseguenza di far perdere ogni efficacia alla donazione stessa e di far, quindi, ricadere i beni donati nel compendio di quelli soggetti alle limitazioni stabilite nell'art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938.

Non si tratta di atti politici, in senso ristretto; ma, certamente, la materia è squisitamente politica: onde il giudizio e l'apprezzamento della autorità prefettizia (e del Ministro dell'Interno) non sembra possano essere disconosciuti dal giudice amministrativo, che non riscontra nel comportamento di tali autorità nessuna violazione di legge od eccesso di potere, bensì l'intendimento di non indulgere a maliziosi tentativi di evasione dalla volontà concreta della legge fascista.

Attesochè non sia luogo a pronuncia di spese.

P. Q. M. respinge il ricorso. Nulla per le spese.

111 IV Sezione, 12 novembre 1940, n. 515 — Pres. ROCCO — Est. ALDO BOZZI — Schipridei c. Min. Cultura Popolare.

Edifici ad uso alberghiero - Riconduzione coatta - Requisiti.

*L'art. 5 della legge 24 luglio 1936 n. 1692 non attribuisce al locatario il diritto subiettivo ad ottenere la riconduzione coatta degli edifici destinati ad uso alberghiero, per il solo fatto che esistano le due condizioni prescritte dall'articolo stesso; e cioè che il conduttore abbia presentato in termini domanda di riconduzione, e sia stato sempre adempiente all'obbligo del pagamento della pigione. Queste condizioni sono necessarie, ma non sufficienti, avendo il provvedimento ministeriale la sua causa, e al tempo stesso la sua delimitazione, in una finalità di pubblico interesse: mantenere la destinazione ad albergo o a pensione di quegli edifici, la cui sottrazione a tale uso sia ritenuta pregiudizievole per le esigenze del turismo nazionale.*

112 V Sezione, 17 dicembre 1940, n. 797 — Pres. FAGIOLARI — Est. GALLO — Comune di San Severo c. Min. Interno e Comune di Milano.

Rimborso della ospitalità — Domicilio di soccorso — Persone « sotto le armi » — Agenti di P. S.

Domicilio di soccorso — Esonero dal rimborso delle ospitalità — Condizioni.

*Per persone " sotto le armi " devono intendersi, ai fini della inefficacia dell'acquisto del domicilio di soccorso nel luogo ove prestano ser-*